

## Gli esseri animali quali “res senzienti”

Francesca Rescigno\*

ANIMAL BEINGS AS “SENTIENT RES”

ABSTRACT: Animal beings’ rights have long been ignored, the main data of legal systems being anthropocentrism that assumes human beings’ superiority. Recently, subjectivity of animals as sentient beings has been gaining acceptance both by science and philosophy, possibly entailing legal subjectivity although most law systems still defend human prerogatives. This paper outlines the evolution of legal provisions and regulations concerning animal beings, both in Italy and in Europe. The Lisbon treaty and its repercussions, and the evolving EU regulations that restrict experimentation on animals are analyzed. Balancing human and animal being interests will be a challenging target for contemporary jurists.

KEYWORDS: Animals; rights; anthropocentrism; legal systems; subjectivity

SOMMARIO: 1. Breve introduzione – 2. Dall’antropocentrismo alla senzietà: come la filosofia, la scienza e il diritto si confrontano con la questione animale – 3. L’approccio giuridico alla questione animale – 3.1 Il diritto positivo italiano – 3.2 Le suggestioni europee e l’animale quale essere senziente – 3.3 Gli esseri animali quali “res senzienti”. Cambiare è possibile?

### 1. Breve introduzione

Il saggio si propone di indagare la questione animale esaminandola sia dal punto di vista filosofico che scientifico, per poi concentrarsi specificamente sull’approccio giuridico. Il trattamento degli esseri animali non costituisce un tema inedito essendo oggetto di riflessione già da lungo tempo, ciò che però si cerca di evidenziare con questo saggio è l’importanza del diritto nella definizione della questione animale perché solo attraverso l’adozione di chiare regole giuridiche sarà possibile concretizzare la senzietà animale già affermata dall’articolo 13 del Trattato di Lisbona. In questo momento infatti gli esseri animali si trovano in una situazione alquanto particolare poiché, malgrado venga loro riconosciuta “senzietà” all’interno di un Trattato europeo, tale caratteristica non sembra avere un effettivo contenuto giuridico per cui ancora oggi la discrezionalità degli ordinamenti giuridici in materia è pressoché totale ed il risultato è il perdurare di uno spiccato antropocentrismo giuridico, che quando tutela gli esseri animali lo fa solo al fine di preservare e proteggere interessi delle presenti e future generazioni umane. Il diritto deve dunque abbandonare il rassicurante atteggiamento antropocentrico concretizzando “l’antispecismo giuridico”, in modo da bilanciare gli interessi di esseri appartenenti a specie differenti ma comunque tutti meritevoli di tutela giuridica. Solo il diritto infatti può costruire un nuovo rapporto giuridico (ma non solo) uomo-animale, affermando un’efficace

\* Professoressa associata di Istituzioni di Diritto Pubblico, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali – Università di Bologna. Mail: [francesca.rescigno@unibo.it](mailto:francesca.rescigno@unibo.it). Contributo sottoposto a referaggio anonimo.

consapevolezza legislativa della specificità animale e divenendo il fulcro di un rinnovato bio-centrismo. Il fine è la realizzazione di un nuovo rapporto tra essere umano, essere animale e ambiente in cui entrambi vivono. Tale risultato si può raggiungere, a parere di chi scrive, solo grazie all'antispecismo giuridico ancora oggi purtroppo meta lontana e così il giurista contemporaneo si trova a confrontarsi con un complesso paradosso giuridico in cui gli esseri animali sono "res" benché dotati di senzietà. Superare l'odiosa discriminazione specista, attuare il principio di eguaglianza al di là della barriera della specie, riaffermare la solennità dei Trattati europei grazie ad un nuovo equilibrio biocentrico. Questo è il compito del moderno giurista che non deve cedere all'intransigenza abolizionista ma riempire di significato giuridico il protezionismo "science-based", che crede nel benessere animale e in un rapporto nuovo tra esseri animali ed esseri umani.

## 2. Dall'antropocentrismo alla senzietà: come la filosofia, la scienza e il diritto si confrontano con la questione animale

La questione animale non costituisce un tema marginale e, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, nemmeno un problema recente in quanto accompagna la storia del pensiero umano da molto tempo, forse da sempre<sup>1</sup>. Filosofia, scienza e diritto hanno affrontato tale questione sviluppando atteggiamenti diversi anche se è comunque evidenziabile una comune volontà di evolvere da posizioni chiuse e sostanzialmente antropocentriche verso una considerazione nuova e maggiormente rispettosa degli esseri animali, seppure tale cammino si sia sviluppato in maniera differente a seconda del periodo storico e del settore di riferimento.

In tale ottica si evidenzia come l'approccio giuridico rispetto alla questione animale risulti decisamente caratterizzato da un forte antropocentrismo, per cui l'autoreferenzialità dei sistemi giuridici costruisce il diritto unicamente intorno alla figura dell'essere umano considerando la posizione degli esseri animali al massimo in un'ottica protezionistica, per cui gli animali divengono oggetto di tutela e protezione solo perché così facendo si preservano interessi delle presenti e delle future generazioni umane<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> In tutte le epoche sono infatti rinvenibili tentativi di disciplina del rapporto tra esseri umani ed esseri animali. Persino Socrate chiese nell'agorà una pesante pena per un giovane che si era divertito ad accecare una rondine affermando che costui non sarebbe mai stato un buon cittadino ateniese, perché chi dimostra istinti crudeli verso creature più deboli manca potenzialmente delle capacità di convivenza e di rispetto della vita civile anche con i propri simili. Testimonia la rilevanza dell'interesse giuridico nei confronti degli esseri animali nel diritto romano una disposizione del 316 d.C. che stabiliva «*Equos, qui pubblico cursui deputati sunt, non lignis vel fustibus, sed flagellis tantummodo agitari decernimus: poena non defutura contra eum, qui aliter fecerit*», mentre nel Capitulare III dell'803 di Carlo Magno si legge: «*Quiconque peut coupé le piol de l'épaule droite de son chien, sera ajourné a notre Cour*». Ancora, nel Medioevo, gli animali potevano addirittura essere considerati punibili per i reati commessi, si narra infatti che nel gennaio del 1457, a Saigny-sur Etang, in Borgogna una scrofa e sei maialini furono processati per aver ucciso e divorato un bambino. I maialini in considerazione della loro giovane età, nonché dell'influenza *corruttrice* della madre, furono "graziati", mentre la scrofa fu ritenuta colpevole e impiccata. Su tale fatto cfr. T. REGAN, *Diritti animali, obblighi umani*, Torino, 1987, 7.

<sup>2</sup> Quanto accade agli esseri animali è avvenuto anche rispetto alla tutela dell'ambiente e della biodiversità a lungo considerati solo nell'ottica della sopravvivenza umana. È infatti un dato consolidato che il genere umano dipende dagli ecosistemi per tutta una serie di servizi essenziali, fra cui la fornitura di alimenti e materiali, la cattura di biossido di carbonio dall'atmosfera, l'approvvigionamento di acqua potabile, la protezione del terreno dall'erosione, la regolazione della composizione chimica dell'atmosfera, la regolazione del clima locale e globale,

La sostanziale chiusura degli ordinamenti giuridici nei confronti degli esseri animali non deve essere considerata un ostacolo insormontabile poiché anche fra gli stessi esseri umani sono state operate varie forme di discriminazione riservando trattamenti privilegiati solo ad alcune categorie. Questo dimostra che il diritto non nasce perfetto ma che è suscettibile di continui aggiustamenti. E così come le diseguaglianze tra esseri umani sono state – almeno in parte – erose dalla lenta ma continua evoluzione dei diritti che si è mossa lungo due differenti direttrici strettamente collegate: e cioè l’emergere di nuove necessità sociali e quindi di inedite categorie di diritti, e conseguentemente di nuovi soggetti pronti a reclamare tali diritti; è altrettanto possibile che la sorte giuridica degli esseri animali possa evolversi verso situazioni di riconoscimento giuridico, anche se fino ad ora la barriera della “specie” ha rappresentato una sorta di limite invalicabile al di là del quale si trova il “nulla giuridico”.

L’atteggiamento marcatamente antropocentrico non è una prerogativa esclusiva dell’approccio giuridico, permeando anche la riflessione storico-filosofica e soprattutto quella religiosa; tale comunanza interpretativa seppure non giustifichi la visione giuridica prettamente antropocentrica facilita la comprensione delle radici dell’antropocentrismo giuridico.

Dal punto di vista filosofico, senza voler addentrarsi in un’approfondita ricostruzione che non ci compete, vale la pena evidenziare come l’approccio antropocentrico trovi giustificazione sia in dati meramente fisici, come ad esempio la posizione dell’uomo eretto e piantato sui piedi ed il possesso delle mani (Platone); che in dati psicologici-razionali, come la razionalità (Aristotele). Tale ideale risulta suffragato anche dalla riflessione cristiana e da una lettura fortemente umanistica della Bibbia, per cui la presunta superiorità umana è sancita dal fatto che Dio ha creato «l’uomo a sua propria immagine» (*Genesi*, 1, 26, 28) e che solo l’uomo è dotato di un requisito fondamentale che è l’anima, testimonianza della sua superiorità su tutte le altre creature (Tommaso d’Aquino)<sup>3</sup>. Su tali presupposti si basa la

---

il mantenimento della diversità biologica e genetica, la produzione di ossigeno e di materie prime per uso personale ed industriale; queste sono solo alcune delle funzioni che l’ambiente può svolgere ed in cui sono fortemente coinvolte le diverse specie dell’ecosistema. Le caratteristiche funzionali delle specie influenzano fortemente le proprietà ecosistemiche per cui la diversità biologica è, in generale, in stretta relazione con la stabilità ambientale e ciò sta a significare che quanto più un ambiente è diversificato, tanto meno è vulnerabile. Il concetto di base consolidato ed affermato dalle Convenzioni internazionali è che il nostro benessere dipende anche dalla natura, motivo per cui la biodiversità è ritenuta una risorsa preziosa per il pianeta, che offre vantaggi diretti per l’uomo, e determina la capacità degli esseri viventi di adattarsi e resistere al cambiamento. Il termine “diversità biologica” è stato usato per la prima volta dal conservazionista Raymond Dasmann nel 1968, in relazione a concetti di conservazione delle specie e degli ecosistemi, successivamente soltanto negli anni Ottanta ha iniziato a diffondersi una maggiore consapevolezza di tale concetto nell’ambito delle generali politiche ambientali. Per un approfondimento sul tema cfr. R.S. FREDRIC, *A Different Kind of Country*, New York, 1968; F. TERRAGNI, E. RECCHIA, *Biodiversità*, in *Dizionari dello sviluppo sostenibile*, in *Equilibri I*, 2, 1997; M.J. NOVACEK, *The biodiversity crisis: losing what counts*, New York, 2001; A. HECTOR, R. BAGCHI, *Biodiversity and ecosystem multifunctionality*, in *Nature*, 448, 2007, 188; R. SANTOLINI, *Servizi ecosistemici e sostenibilità*, in *Ecoscienza*, 3, 2011, 20; P. FANTILLI, C. COSTANTINI, *Gli animali selvatici e la tutela della biodiversità*, in S. CASTIGNONE, L. LOMBARDI VALLAURI (a cura di), *La questione animale*, in S. RODOTÀ, P. ZATTI (a cura di), *Trattato di Biodiritto*, Milano, 2012, 351.

<sup>3</sup> Vale la pena ricordare che anche in tempi remoti c’è stato chi si è dissociato dalla maggioranza per affermare la sensibilità degli esseri animali, in tal senso cfr. PLUTARCO, *Del mangiare carne*, in *Opuscoli morali*, Firenze, tomo IV, 1820, 207 ss; G. INDELLI (a cura di), PLUTARCO, *Le bestie sono esseri razionali*, Napoli, 1995; A. ZINATO (a cura di), PLUTARCO, *Le virtù degli animali*, Venezia, 1995; L. INGLESE, G. SANTESE (a cura di), PLUTARCO, *Il cibarsi di carne*, Napoli, 1999.

definizione cartesiana degli animali quali «bruti privi di pensiero», creature considerate alla stregua di automi, macchine prive di intelligenza e consapevolezza<sup>4</sup>.

La chiusura verso la sensibilità animale è stata progressivamente sconfessata da una parte del pensiero filosofico capace di evolversi oltre l'antropocentrismo comprendendo che questo non coincide con la condizione umana: infatti, anche se l'uomo crea l'etica, come ogni altro sistema di valori (tra i quali il sistema normativo), tali "creazioni" non sono necessariamente antropocentrate, e nulla effettivamente osta all'estensione della considerazione morale anche ad altri soggetti per promuovere una visione in cui integrità umana e integrità naturale si richiamano reciprocamente<sup>5</sup>. Si collocano in quest'ottica le riflessioni filosofiche animaliste a partire dalla "morale della simpatia", elaborata alla metà del '700, che sottolinea come gli esseri animali, nel compiere le azioni quotidiane, appaiono guidati da un certo grado di razionalità che, pur differendo da quella degli umani, è da riconoscersi come ragione e non mero istinto. Anche gli animali indirizzano le proprie azioni per evitare il dolore ed ottenere la gioia, e per questo gli umani, nei confronti degli animali, devono limitarsi alle azioni che procurano

<sup>4</sup> Così scriveva Cartesio nel novembre del 1646: «Or il est, ce me semble, fort remarquable que la parole, étant ainsi définie, ne convient qu'à l'homme seul. Car, bien que Montagne et Charon aient dit qu'il y a plus de différence d'homme à homme, que d'homme à bête, il ne s'est toutefois jamais trouvé aucune bête si parfaite, qu'elle ait usé de quelque signe, pour faire entendre à d'autres animaux quelque chose qui n'eût point de rapport à ses passions; et il n'y a point d'homme si imparfait, qu'il n'en use; en sorte que ceux qui sont sourds et muets, inventent des signes particuliers, par lesquels ils expriment leurs pensées. Ce qui me semble un très fort argument pour prouver que ce qui fait que les bêtes ne parlent point comme nous, est qu'elles n'ont aucune pensée, et non point que les organes leur manquent. Et on ne peut dire qu'elles parlent entre elles, mais que nous ne les entendons pas; car, comme les chiens et quelques autres animaux nous expriment leur passion, ils nous exprimeraient aussi leurs pensées, s'ils en avaient. Je sais bien que les bêtes font beaucoup de choses mieux que nous, mais je ne m'en étonne pas; car cela même sert à prouver qu'elles agissent naturellement et par resorts, ainsi qu'une horloge, laquelle montre bien mieux l'heure qu'il est, que notre jugement ne nous l'enseigne. Et sans doute que, lorsque les hirondelles viennent au printemps, elles agissent en cela comme des horloges. [...] On peut seulement dire que, bien que les bêtes ne fassent aucune action qui nous assure qu'elles pensent, toute-fois, à cause que les organes de leurs corps ne sont pas fort différent des nôtres, on peut conjecturer qu'il y a quelque pensée jointe à ces organes, ainsi que nous expérimentons en nous, bien que la leur soit beaucoup moins parfait. A quoi je n'ai rien à répondre, sinon que, si elle pensaient ainsi que nous, elles auraient une âme immortelle aussi bien que nous; ce qui n'est pas vraisemblable, à cause qu'il n'y a point de raison pour le croire de quelques animaux, sans le croire de tous, et qu'il y en a plu-sieurs trop imparfaits pour pouvoir croire cela d'eux, comme sont les huîtres, les éponges, etc.».

<sup>5</sup> Allo stesso modo anche la religione cattolica ha modificato il suo approccio di chiusura e durante il pontificato di Giovanni Paolo II, nella *Sollicitudo rei socialis*, il Papa ha spronato i teologi a studiare il rapporto uomo-animale, perché il credente, con una rinnovata responsabilità, deve prendere sul serio la creazione e ha il compito di custodire, coltivare e portare a compimento quanto Dio gli ha consegnato. Ancora, nel corso di un'udienza del mercoledì, nel gennaio del 1990, il Pontefice ha affermato che: «La Genesi ci mostra Dio che soffia sull'uomo il suo alito di vita. C'è dunque un soffio, uno spirito che assomiglia al soffio e allo spirito di Dio. Gli animali non ne sono privi. [...] Sotto questo aspetto l'uomo, uscito dalle mani di Dio, appare solidale con tutti gli esseri viventi». Ha ripreso dunque il passo della Bibbia ove si afferma: «c'è un solo soffio vitale per tutti. Non esiste superiorità dell'uomo rispetto alle bestie, perché tutto è vanità» (Qo 3, 19-21). Sul pensiero "animalista" cattolico cfr. B. D'AGUI, *Gli animali nella dimensione divina*, Roma, 1984, 9; M. DAMIEN, *Gli animali, l'uomo e Dio*, Casale Monferato, 1987; DON M. CANCELANI, *Nell'arca di Noè. Religioni e animali*, Padova, 1990; P. DE BENEDETTI, *Uomini e animali di fronte a Dio*, in P. STEFANI (a cura di), *Gli animali e la Bibbia. I nostri fratelli minori*, Roma, 1994.

gioia<sup>6</sup>. Questo primo riconoscimento della capacità animale di provare dolore e sofferenza costituisce la base di partenza della “teoria dell’utilità” che va oltre l’illuminismo razionalistico e astratto sostituendo al criterio della ragione quello più concreto dell’utilità, per cui il fine principale della morale, ma anche del diritto, deve essere quello di cercare di procurare la massima felicità possibile al maggior numero di uomini, o meglio cercare di evitare al maggior numero di uomini ogni sofferenza ingiustificata. Considerando la possibilità per gli esseri animali di soffrire, l’utilitarismo afferma che così come rappresenta un dovere morale il preoccuparsi dei piaceri e delle sofferenze degli esseri umani, allo stesso modo deve esserlo per gli esseri animali<sup>7</sup>. Dall’utilitarismo si evolve la riflessione del c.d. “neoutilitarismo”<sup>8</sup> che teorizza l’applicazione del principio di eguaglianza al rapporto uomo-animale al fine di contrastare quella subdola forma di diseguaglianza costituita dallo “specismo”<sup>9</sup>. Ma la riflessione filosofica non si è fermata all’applicazione del principio di eguaglianza, arrivando a teorizzare la necessità di riconoscere specifici diritti soggettivi agli esseri animali, diritti ai quali corrispondono veri e propri obblighi del genere umano, è questa la “teoria del valore” basata sul fatto che i diritti si fondano sul valore inerente dell’essere che intendiamo far rientrare nella sfera morale, valore che costituisce una caratteristica oggettiva di quell’essere, tale da renderlo non solo degno di rispetto ma titolare di diritti in sé e per sé. Qualsiasi individuo, “animale umano” o “animale non umano”, ha quindi diritto ad eguale rispetto in quanto è egualmente dotato di valore inerente, indipendente dalle valutazioni o dai desideri, dagli interessi o dalle preferenze degli altri<sup>10</sup>. L’affermazione filosofica dell’esistenza di veri e propri diritti animali stigmatizza in parte il neoutilitarismo singheriano che sembra concentrarsi sul soggetto sbagliato, occupandosi dei vantaggi derivanti dalle azioni anziché dei soggetti, compromettendo in tal modo la possibilità di una tutela completa degli animali, lasciandoli perennemente esposti a potenziali abusi. La teoria del valore parte invece dal principio del rispetto messo in relazione con l’innovativo concetto del “soggetto di una vita”<sup>11</sup>, in cui sono compresi anche gli esseri animali. In tal modo «tutti gli individui che possiedono valore inerente lo possiedono in misura uguale, siano essi agenti o pazienti morali»<sup>12</sup>, gli esseri animali, così come gli esseri umani, sono dotati di facoltà

<sup>6</sup> Cfr. D. HUME, *Della ragione degli animali*, in T. REGAN, P. SINGER (a cura di), *Diritti animali, obblighi umani*, Torino, 1987, 73.

<sup>7</sup> Cfr. J. BENTHAM, *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, London, 1789.

<sup>8</sup> Cfr. P. SINGER, *In difesa degli animali*, Roma, 1987; IDEM, *Liberazione animale*, Milano, 2003.

<sup>9</sup> Lo specismo segna il confine ultimo della morale, il limite al di là del quale nessuna creatura vivente ha importanza per l’uomo. Come il razzista attribuisce maggior peso agli interessi dei membri della sua razza ed il sessista favorisce gli interessi del proprio sesso, così lo “specista” permette che gli interessi della sua specie prevalgano sugli interessi dei membri di altre specie. Il termine “specismo” è stato coniato da Ryder che già nel 1970 aveva pubblicato un pamphlet dal titolo *Speciesism*, termine ripreso nei suoi lavori successivi per i quali cfr. R. D. RYDER, *The Struggle against Speciesism*, in D. PATERSON, R. D. RYDER (a cura di), *Animal Rights. A Symposium*, London – New York, 1979; IDEM, *Animal Revolution: Changing Attitudes Towards Speciesism*, Oxford, 1989.

<sup>10</sup> Cfr. T. REGAN, *I diritti animali*, Milano, 1990.

<sup>11</sup> Il soggetto di una vita viene così definito: «Gli individui sono soggetti-di-una-vita se sono in grado di percepire e ricordare; se hanno credenze, desideri e preferenze; se sono in grado di agire intenzionalmente in vista del soddisfacimento dei propri desideri e del conseguimento dei propri obiettivi; se sono senzienti e hanno una vita emozionale; se hanno il senso del futuro e, in particolare, del proprio futuro; se hanno un’identità psicofisica nel tempo e se sono in grado di avere esperienze di benessere individuale in un senso indipendente dalla loro utilità per gli altri e dal loro essere oggetto dell’interesse altrui». Cfr. T. REGAN, *I diritti animali*, Milano, 1990, 358.

<sup>12</sup> Cfr. T. REGAN, *Defending Animal Rights*, Urbana and Chicago, 2001.

intellettive, così come di credenze e desideri, cioè di veri e propri interessi meritevoli di tutela. Muovendo dalla considerazione del valore inerente degli esseri animali una parte del pensiero filosofico più moderno si è concentrata sulla questione eminentemente giuridica della proprietà degli esseri animali, sottolineando come il diritto occidentale manifesti una sorta di schizofrenia giuridica nel momento in cui tutela alcuni animali a cui però continua a riconoscere lo *status* giuridico di mera proprietà<sup>13</sup>. Si contesta la visione dell'animale quale oggetto, dovuta al fatto che gli animali sono stati considerati tra gli indicatori della ricchezza dall'uomo e, dunque, mere proprietà alla pari di qualsiasi altro bene materiale; lo stesso assistenzialismo nei confronti degli animali, espressione sostanziale dell'utilitarismo, nasconde una prospettiva di utilità e sfruttamento, che nei contesti più disparati induce a disporre liberamente degli esseri animali: dall'alimentazione, al divertimento, al vestire, alla sperimentazione, non garantendo una reale ed efficace tutela agli animali non umani. In tale ottica, l'unica strada percorribile sembra essere quella di andare oltre ogni distinzione e dunque anche oltre la barriera della specie, al fine di riconoscere agli esseri animali lo *status* di soggetti anziché quello di oggetti<sup>14</sup>. La riflessione filosofica più recente dunque pone a confronto due visioni differenti: da un lato il protezionismo animale (o *welfarism*) che giustifica in alcune circostanze l'utilizzo degli animali a patto che però venga implementata la regolamentazione volta alla costruzione di un diritto *science-based* fondato sul benessere animale<sup>15</sup> e dall'altro l'abolizionismo ai sensi del quale gli esseri umani non hanno invece nessun diritto morale, e nemmeno dovrebbero avere diritti legali, di utilizzare gli animali. Per gli abolizionisti l'approccio protezionista è una sorta di "nuovo assistenzialismo" che produce gravi danni in quanto convince il pubblico che la *gentilezza* e la puntuale regolamentazione dell'uso degli animali per specifiche necessità umane lo rendano giustificabile. Nell'ottica abolizionista dunque anche la modifica delle condizioni di vita degli esseri animali al fine di aumentare il loro benessere è in realtà controproducente e ciò che va modificato radicalmente è lo *status* di proprietà degli animali<sup>16</sup>. Sono quindi gli esseri umani che devono immediatamente cessare di utilizzare gli esseri animali per il

<sup>13</sup> Cfr. G.L. FRANCIONE, *Animals, Property and the Law*, Philadelphia, 1995.

<sup>14</sup> Cfr. G.L. FRANCIONE, A. CHARLTON, *Mangia con consapevolezza. Analisi sulla moralità dello sfruttamento degli animali*, Logan, 2014-2015, in cui si afferma in maniera assai decisa che: «abbiamo l'obbligo morale di non imporre inutili sofferenze agli animali [...] siamo tutti d'accordo che la sofferenza inflitta ad animali solo perché ci procura piacere, o perché lo troviamo divertente o conveniente, non è necessaria». Gli autori sostengono che non è necessario essere animalista per dimostrare che il veganismo rappresenti un obbligo morale, ma l'unica necessità è quella di riconoscere agli animali una valenza morale.

<sup>15</sup> In tale ottica cfr. D. FRASER, D. WEARY, E.A. PAJOR, B.N. MILLIGAN, *A Scientific Conception Of Animal Welfare That Reflects Ethical Concerns*, in *Animal Welfare*, 6, 1997, 187, in cui si afferma «La ricerca scientifica sul benessere animale trae origine prima di tutto dall'interesse etico attorno alla qualità della vita degli animali e l'opinione pubblica guarda alla ricerca scientifica sul benessere animale come ad un punto di riferimento importante. La concezione del benessere animale impiegata pertanto deve rispecchiare da vicino questo interesse».

<sup>16</sup> Per l'approccio protezionista la riforma del welfare non è semplicemente una tappa intermedia sulla via dell'abolizione, ma è di per sé desiderabile e costituisce già un risultato a cui tendere. In tale ottica cfr. R. GARNER, *A Defense of a Broad Animal Protectionism*, in G.L. FRANCIONE, R. GARNER, *The Animal Rights Debate: Abolition or Regulation? (Critical Perspectives on Animals: Theory, Culture, Science, and Law)*, New York, 2010, 120. Decisamente contrario rispetto a questa impostazione appare invece G.L. FRANCIONE, R. GARNER, *The Animal Rights Debate: Abolition or Regulation? (Critical Perspectives on Animals: Theory, Culture, Science, and Law)*, New York, 2010; ed anche G.L. FRANCIONE, A. CHARLTON, *Mangia con consapevolezza. Analisi sulla moralità dello sfruttamento degli animali*, Logan, 2014-2015, in cui si afferma decisamente la necessità di abbandonare lo sfruttamento degli esseri animali quali prodotti alimentari.



loro piacere, gli animali da soli infatti non possono difendersi per cui spetta agli esseri umani fare la rivoluzione al posto loro<sup>17</sup> anche se la società continua a rivendicare il dominio sugli animali con argomentazioni differenti a seconda del contesto e della latitudine<sup>18</sup>.

Seppure senza pretesa di esaustività si è evidenziato il cammino compiuto dalla riflessione filosofica capace di allontanarsi dalla considerazione degli esseri animali quali “bruti privi di pensiero” fino a giungere a posizioni “estreme” di abolizionismo rispetto a qualsiasi uso degli stessi. L’esame della riflessione filosofica dimostra come il dibattito sugli esseri animali sia stato lungamente dominato quasi esclusivamente dalle osservazioni dei filosofi morali e sostanzialmente trascurato dalla filosofia politica che ha cominciato solo recentemente ad occuparsi della questione elaborando una sorta di “svolta politica” nell’etica animale al fine di evidenziare i confini della questione animale ed indagare se esiste un sistema politico più adatto alla protezione degli esseri animali e favorevole al loro riconoscimento quali soggetti del diritto<sup>19</sup>. Questo percorso è appena agli inizi ma potrebbe essere di grande aiuto per la costruzione di una legislazione sensibile e rispettosa della questione animale senza tuttavia abbracciare il fondamentalismo abolizionista difficilmente conciliabile con la centralità dell’essere umano nella costruzione giuridica<sup>20</sup>.

È opportuno evidenziare come accanto alla filosofia anche la scienza medica in generale e l’etologia in particolare siano state capaci di evolvere il proprio approccio arrivando a riconoscere agli esseri animali

<sup>17</sup> Cfr. L. CAFFO, *Il maiale non fa la rivoluzione. Il nuovo manifesto per un antispecismo debole*, Milano, 2016, in cui l’autore si domanda che cosa penserebbe un maiale se potesse indicare la strada per quella rivoluzione che è la sua liberazione.

<sup>18</sup> Cfr. P. SOBBRIO, M. PETTORALI, *Gli animali da produzione alimentare come esseri senzienti. Considerazioni giuridiche e veterinarie*, Milano, 2018.

<sup>19</sup> Sulla svolta della filosofia politica rispetto alla questione animale cfr. D. NIBERT, *Animal Rights/Human Rights: Entanglements of Oppression and Liberation*, Lanham, 2002; R. GARNER, S. O’SULLIVAN (a cura di), *The political turn in Animal Ethics*, Lanham, 2016 e L. CAFFO, *Il maiale non fa la rivoluzione. Il nuovo manifesto per un antispecismo debole*, Milano, 2016 in cui l’autore tratteggia un interessante dialogo tra l’antispecismo debole e quello politico, queste due posizioni appaiono contrapposte ma in dialogo tra loro, l’antispecismo debole rimprovera all’antispecismo politico di ritenere necessaria la liberazione animale poiché implica la liberazione umana e per questo ogni movimento di liberazione sociale dovrebbe farsi carico della causa antispecista legando situazioni assai diverse e dando per scontato che da una liberazione ne consegua necessariamente un’altra. L’autore mira a fare emergere invece una proposta nuova volta ad un ripensamento generale del posto dell’uomo nel pianeta, un approccio specifico e non la costruzione di un’etica generale.

<sup>20</sup> Effettivamente le riflessioni di Francione, come spesso accade quando si sposa una posizione decisamente rigida se non oltranzista, appaiono destinate a rimanere confinate nel dibattito filosofico morale e difficilmente trasferibili a quello giuridico poiché non basta affermare una valenza morale degli esseri animali per stabilire ad esempio l’obbligatorietà giuridica del veganismo, certo ci si può continuare a muovere su un piano meramente morale ma se si vuole realmente modificare lo *status* degli esseri animali allora è necessario superare l’approccio legato alla morale e confrontarsi con le possibilità giuridiche che concretamente possono essere applicate agli esseri animali, altrimenti il rischio è che ad una costruzione morale così rigida non corrisponda in realtà alcun progresso nella condizione degli esseri animali e ci si continui solo a confrontare con ciò che sarebbe giusto fare rimanendo ancorati nella pratica ad un deciso antropocentrismo. A tale proposito gli animalisti o antispecisti non dovrebbero presentarsi come “non mangiatori di qualcosa”, ma come portatori di un’idea diversa di mondo, il movimento antispecista dovrebbe insomma diffondere l’idea che una società non più costruita sullo sfruttamento animale è possibile ed anzi auspicabile, non si dovrebbe costringere la maggioranza degli individui al vegetarianesimo ma farsi portatori di un nuovo e rinnovato rapporto con i non umani, un rapporto non è più configurato quale rapporto di dominio. In tal senso decisamente condivisibili appaiono le considerazioni di L. CAFFO, *Il maiale non fa la rivoluzione. Il nuovo manifesto per un antispecismo debole*, Milano, 2016, 44.

livelli differenziati di soggettività, partendo da un livello minimo fondato sulla sensibilità, quale zona della dimensione cognitiva che non è più mera sensazione ma coinvolge l'emozionalità, fino a giungere a livelli di vera consapevolezza di sé<sup>21</sup>. Ormai è scientificamente dimostrato che anche gli esseri animali sono intelligenti e soprattutto capaci di modificare i propri comportamenti per proteggersi da pericoli o per garantirsi condizioni di vita migliori, esattamente come ha sempre fatto l'essere umano<sup>22</sup> e per questo appare ormai necessario che anche i sistemi giuridici modifichino il proprio approccio sostanzialmente antropocentrico attribuendo valore giuridico alla senzietà animale.

### 3. L'approccio giuridico alla questione animale

Si potrebbe ipotizzare che l'evoluzione animalista compiuta dalla filosofia e dalla scienza abbia influenzato – nel senso del riconoscimento di una posizione giuridica agli esseri animali – anche la riflessione giuridica e la produzione normativa, tuttavia un esame dei diversi sistemi giuridici esistenti dimostra, nella maggior parte dei casi, come il pensiero giuridico sia rimasto sostanzialmente ancorato a posizioni difensive della prerogativa umana, laddove proprio il diritto potrebbe (o meglio dovrebbe) costituire lo strumento per abbandonare l'autoreferenzialità antropocentrica e affermare una considerazione nuova degli esseri animali, non in un'ottica protezionistica volta a preservare interessi umani presenti e futuri, ma al fine di riconoscere la dignità degli esseri animali non umani<sup>23</sup>.

L'approccio "difensivo" del diritto è sostanzialmente basato sulla considerazione cartesiana degli animali quali esseri mancanti di razionalità, in grado di agire solo in base all'istinto, esseri che non possono comprendere ed utilizzare a proprio vantaggio eventuali riconoscimenti giuridici in quanto privi delle

<sup>21</sup> Si segnalano gli esperimenti che grazie ai più moderni sistemi diagnostici hanno dimostrato come anche i cani provano emozioni e sentimenti e che essi risiedono nella stessa area del cervello – il nucleo caudale – di quelli dei "superiori" esseri umani. Cfr. B. CYRULNIK, É. DE FONTENAY, P. SINGER, *Anche gli animali hanno diritti*, Parigi, 2013.

<sup>22</sup> Cfr. C. CHIANDETTI, E. DEGANO, *Animali. Abilità uniche e condivise tra le specie*, Milano, 2017, in cui si afferma che: «La maggior parte delle specie animali ha alla nascita moduli di comportamento che ne hanno consentito la sopravvivenza. Per esempio, il riconoscimento delle facce e del movimento, che permette di sapere se si ha di fronte un altro individuo, di qualunque specie che potrebbe essere la mamma, un predatore o altro». Gli animali sono anche in grado di pensare al futuro e organizzarsi, a tale proposito si segnala quanto avvenuto in Svezia, nello zoo di Furuvik dove lo scimpanzé Santino ogni mattina accumulava sassi in pile ordinate e poi nel tardo pomeriggio le tirava ai visitatori. Gli esseri animali sono quindi esseri intelligenti, il darwinismo insegna che i vari animali si differenziano sulla base di specializzazioni, per cui ogni specie ha costruito un proprio modo di elaborare le informazioni e risolvere i problemi, in quest'ottica è corretto parlare di differenze a livello intellettuale, ma più dal punto di vista "qualitativo" che da un punto di vista "quantitativo", l'intelligenza non è una sola, ne esistono di diversi tipi a seconda della specie presa in considerazione. La distinzione tra animali da affezione e animali da allevamento è soltanto un fattore culturale, poiché realmente tutti i mammiferi hanno capacità cognitive simili. Sull'intelligenza animale cfr. D. MAINARDI, *L'intelligenza degli animali*, Forlì-Cesena, 2009; E. POUYDEBA, *L'intelligenza animale. Cervello di gallina e memoria di elefante. Chi l'ha detto che gli uomini sono gli animali più intelligenti?*, Milano, 2018.

<sup>23</sup> L'espressione "animale non umano" rimarca la circostanza per cui quelli che vengono definiti animali, sono animali proprio come lo siamo noi umani, da un punto di vista biologico infatti non vi è discontinuità tra l'essere umano e gli altri animali, tale discontinuità esiste invece dal punto di vista culturale poiché «la categoria animale è cioè funzionale non tanto a conoscere o esperire il mondo dei viventi quale esso è, quanto piuttosto a costruire una linea di separazione tra l'antroposfera da un lato e la zoosfera dall'altro». Su tale riflessione cfr. P. LI CAUSI, *Gli animali nel mondo antico*, Bologna, 2018, 15.



facoltà intellettive tipiche umane e soprattutto della capacità di linguaggio e per questo non appare di alcuna utilità riconoscere loro soggettività giuridica.

Considerare la consapevolezza di sé e la capacità linguistica caratteristiche necessarie per essere “soggetti del diritto” conduce al pericoloso paradosso per cui gli stessi esseri umani mancanti di queste facoltà potrebbero risultare privi di tutela giuridica, si pensi ai c.d. esseri umani non propriamente “paradigmatici” che anche nei casi in cui non sono in grado di reclamare i propri diritti ed avanzare pretese sono comunque dotati di capacità giuridica, titolari di veri e propri diritti per l’utilizzo dei quali vengono, ove necessario, coadiuvati da apposite figure quali tutori e curatori<sup>24</sup>.

L’esclusione degli esseri animali dai soggetti del diritto in quanto esseri non paradigmatici confligge dunque, anche a parere di chi scrive, con l’esistenza stessa del principio di eguaglianza e con il trattamento riservato ad altri esseri non paradigmatici che hanno però natura umana.

Un ulteriore possibile ostacolo rispetto al riconoscimento della soggettività animale concerne le difficoltà relative al novero dei diritti eventualmente ascrivibili agli esseri animali, tuttavia anche questo impedimento appare pretestuoso e potrebbe essere facilmente superato concentrandosi sui diritti della personalità – cioè quelli congiunti agli interessi di cui esseri umani non paradigmatici ed anche esseri animali sono portatori – diritti numericamente limitati e di facile definizione tra cui spicca il diritto alla vita che trova quale suo fondamento i desideri, gli scopi e le diverse propensioni e preferenze che appartengono ad ogni essere vivente. È pur vero che il diritto alla vita degli esseri animali si presenta allo stato attuale quale diritto relativo, un diritto *prima facie*, non assoluto, in quanto esistono delle circostanze in cui esso può essere disatteso, poiché il bilanciamento con alcuni interessi umani comporta inevitabilmente la soggezione del primo ai secondi, ma la relativizzazione del diritto alla vita animale non dovrebbe tradursi nel rimettere l’esistenza animale alla completa discrezionalità umana, bensì dovrebbe condurre alla determinazione di un contenuto minimo inviolabile, che non potrà in nessun caso essere sacrificato, stabilendo con chiarezza quali interessi umani in eventuale conflitto con quelli animali sono destinati a prevalere, assicurando in tal modo agli esseri animali una vita dignitosa, libera il più possibile da inutili sofferenze e consona alla proprie caratteristiche etologiche<sup>25</sup>.

<sup>24</sup> A tale proposito cfr. C. ANSTÖTZ, *Gli umani con gravi disabilità mentali e i grandi antropoidi: un confronto*, in P. CAVALIERI, P. SINGER (a cura di), *Il progetto grande scimmia. Eguaglianza oltre i confini della specie umana*, Milano, 1994, 189.

<sup>25</sup> La possibilità di “relativizzare” dal punto di vista giuridico il diritto alla vita non deve essere considerata con sospetto poiché tale relativizzazione esiste già, seppure con i dovuti accorgimenti, per quanto concerne la vita umana. A partire da Tommaso d’Aquino tutti coloro che hanno studiato e difeso i diritti umani e fondamentali, pur nelle diverse impostazioni, considerano il diritto alla vita come il primo tra i diritti fondamentali, salvo poi dividersi sulla identificazione dei momenti in cui comincia e in cui finisce la vita. Il diritto alla vita inoltre appare solennemente proclamato in tutte le Carte internazionali e sovranazionali che rappresentano la base da cui nascono gli strumenti di tutela dei diritti umani di cui disponiamo nel mondo occidentale: la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, il Patto internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (CEDU) e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Come noto, la Costituzione italiana non prevede una disposizione che riconosca espressamente il diritto alla vita, poiché le nostre madri e padri Costituenti – analogamente a quanto avvenuto rispetto alla “dignità umana” – non hanno voluto sintetizzare in un’unica previsione concetti che appartengono, come ha ricordato la Consulta con la sentenza n. 1146 del 1988, «all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione». Ciò comporta che la tutela del diritto alla vita, come in molte occasioni ha affermato la Corte costituzionale, si deve considerare insita nella nostra Carta fondamentale e, in particolare, garantita nell’articolo 2 da cui si desume che tale diritto, inteso nella

È questo equilibrio a costituire l'obiettivo dei giuristi moderni, che dovrebbero dimostrarsi finalmente capaci di abbandonare il rassicurante antropocentrismo giuridico per procedere all'ampliamento della categoria dei diritti anche oltre la barriera della specie, al fine di costruire un sistema normativo nuovo in cui accanto alla giuridicità umana si affianca quella animale, poiché è solo all'idea di diritto soggettivo che si collega una reale tutela da parte dell'ordinamento e dei suoi organi. Non è dunque la considerazione morale che potrà affermare effettivamente la soggettività animale, ma solo quella giuridica che purtroppo risulta ancora incompiuta.

### 3.1 Il diritto positivo italiano

L'auspicato ampliamento dei diritti al di là della barriera della specie non sembra aver trovato finora effettiva realizzazione attraverso la legislazione ordinaria, nemmeno con quella più avanzata e progredita che in ultima analisi mantiene comunque un'impostazione antropocentrica o al massimo protezionistica-compassionevole. L'idea alla base della costruzione degli attuali sistemi giuridici è ancora infatti quella di sistemi creati per l'essere umano a suo esclusivo vantaggio e gli esseri animali rimangono sostanzialmente *res* messe a disposizione dell'uomo per essere cacciate, allevate, mangiate, utilizzate per fabbricare beni, per compiere lavori faticosi o pericolosi, per sperimentare sostanze che potrebbero essere dannose per l'uomo e infine persino per intrattenere e divertire l'essere umano.

Malgrado questa innegabile constatazione critica è necessario evidenziare come il nostro ordinamento giuridico abbia comunque compiuto una evidente evoluzione nell'ambito del trattamento riservato agli esseri animali manifestando progressivamente una visione più attenta ai loro bisogni, tuttavia tale evoluzione non è riuscita, almeno fino a questo momento, ad affermare una reale soggettività giuridica animale.

L'esame del diritto positivo italiano contemporaneo dimostra immediatamente la grande distanza che ci separa dalle prime previsioni elaborate in materia, tra le quali si segnala il Codice Zanardelli del 1889, che all'articolo 491 affermava: «Chiunque incrudelisce verso animali o, senza necessità li maltratta ovvero li costringe a fatiche manifestamente eccessive, è punito con ammenda. [...] Alla stessa pena soggiace anche colui il quale per solo fine scientifico o didattico, ma fuori dei luoghi destinati all'insegnamento, sottopone animali ad esperimenti tali da destare ribrezzo», evidenziando senza ombra di dubbio un'ottica decisamente antropocentrica, poiché la preoccupazione del Legislatore di fine Ottocento era indirizzata non a garantire il benessere degli esseri animali, bensì a non offendere la sensibilità umana. Anche il successivo Codice Rocco del 1930, all'articolo 727 riproponeva questa statuizione, collocando tale previsione – che avrebbe dovuto riguardare la protezione degli animali – fra i reati contro la moralità pubblica e il buon costume. Proprio l'articolo 727 del codice penale è stato oggetto di una continua e costante elaborazione dottrinale, giurisprudenziale ed anche legislativa come dimostra la Legge n. 473 del 1993 alla quale si deve la definizione più precisa del reato di maltrattamento

---

sua estensione più lata, è da iscriversi tra i diritti inviolabili. Il riconoscimento del diritto alla vita a livello statale ed internazionale non impedisce però il suo temperamento in diverse ipotesi che vanno dalla pena di morte, all'esercizio del diritto di difesa, all'interruzione della gravidanza fino all'esercizio dell'autodeterminazione per porre fine ad un'esistenza non considerata più dignitosa e consona rispetto alla natura umana. Il diritto alla vita quindi, seppure primo tra i diritti inviolabili presenta profili di "violabilità" legalizzata anche per lo stesso essere umano.

degli animali, con la previsione di un collegamento tra i comportamenti che costituiscono maltrattamenti e le caratteristiche etologiche degli animali, per cui ogni animale deve essere considerato, rispetto al comportamento posto in essere, a seconda delle proprie peculiari peculiarità e conseguentemente non esiste più un concetto teorico generico di maltrattamento ma l'atto che colpisce l'animale va valutato rispetto agli effetti che produce per quello specifico animale. Ancora, fondamentale appare la Legge n. 189 del 2004, contenente «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate», che rimane tuttora il principale riferimento normativo nella definizione dello *status* animale nel nostro ordinamento. Con l'entrata in vigore della legge del 2004 si introduce il principio ai sensi del quale i reati commessi a danno degli animali non rientrano più nell'ambito dei crimini contro la proprietà o riguardanti la polizia dei costumi, ma hanno un proprio specifico oggetto ed esigono un titolo apposito. Certamente l'inedita denominazione di questa tipologia di illeciti rubricati quali «delitti contro il sentimento per gli animali» dimostra ancora una visione antropocentrica e l'articolo 727 del codice penale rimane comunque nell'ambito delle «Contravvenzioni concernenti la Polizia dei costumi»; tuttavia il nuovo Titolo, oltre a scorporare una parte del vecchio 727, introduce fattispecie di notevole interesse, superando finalmente la distinzione tra uccisione di animale altrui e maltrattamento e uccisione di animale proprio, eliminando anche la lacuna relativa all'uccisione di animali di nessuno (o *res nullius*). In particolare, rispetto all'uccisione degli animali l'articolo 544-*bis* ricalca, almeno in parte, le previsioni adottate per l'omicidio degli esseri umani (articolo 575 c.p.), stabilendo che: «chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi»<sup>26</sup>. L'animale diviene così effettivamente il soggetto passivo del reato e non più solo un mero referente indiretto di diritti altrui. La condotta sanzionata dalla nuova previsione deve però, a differenza di quanto stabilito dalla disciplina “umana”, essere caratterizzata dagli elementi della crudeltà e della mancanza di necessità, anche se vale la pena evidenziare come i due elementi non vengano considerati in maniera unitaria, per cui si può dedurre che anche nel caso di c.d. condotte “necessarie” di uccisione dell'animale (come ad esempio le tecniche relative alla macellazione per l'alimentazione umana o quelle legate alla sperimentazione), queste non potranno mai essere realizzate con crudeltà, perché in questo caso la necessità non appare sufficiente ad eliminare la punibilità penale della crudeltà.

L'approvazione della Legge del 2004 rappresenta, come già ricordato, una battuta d'arresto nel cammino del diritto positivo italiano relativo alla questione animale, dopo tale data infatti gli interventi normativi in materia sono stati alquanto limitati e prevalentemente legati all'attuazione o applicazione della normativa europea da sempre sensibile rispetto a questo tema. Il Legislatore italiano ha quindi preferito “accodarsi” alle sollecitazioni europee piuttosto che completare autonomamente il cammino della soggettività giuridica animale.

---

<sup>26</sup> Si ricorda che la pena è stata modificata e inasprita «da quattro mesi a due anni» dall'art. 3, comma primo, della Legge 4 novembre 2010, n. 201 con cui è stata ratificata la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia del 1987.

### 3.2 Le suggestioni europee e l'animale quale essere senziente

La “questione animale” non viene affrontata giuridicamente dal solo Legislatore nazionale ma anzi, come già ricordato, assai importanti appaiono le sollecitazioni provenienti dal diritto dell'Unione Europea che da lungo tempo manifesta una “vocazione animalista”, evidenziabile già dal 1991 quando a Maastricht venne approvata una Dichiarazione sulla protezione degli animali.

L'anno decisivo del diritto europeo rispetto alla questione animale può essere considerato il 2009, anno in cui entra in vigore il Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione Europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea, che all'articolo 13 prevede: «Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale». Gli animali sono dunque definiti in un Trattato europeo quali “esseri senzienti”, ma questo fondamentale riconoscimento può assumere significati giuridici differenti soprattutto perché lo stesso articolo 13 appare contraddistinto da un forte spirito di compromesso in quanto coniuga l'affermazione della “senzietà animale” con il mantenimento in essere di fenomeni discutibili ed altamente problematici, come le macellazioni rituali religiose o le attività folkloristiche e di costume.

È dunque evidente che nemmeno l'articolo 13 del Trattato di Lisbona è in grado di affermare effettivamente la soggettività giuridica degli esseri animali, anche se questa disposizione ha comunque il merito di avere dichiarato l'esistenza della “senzietà” animale, incentivando future iniziative legislative maggiormente garantiste nei confronti degli esseri animali, sia a livello degli Stati membri, che a livello di legislazione europea.

Il 2009 è importante per l'evoluzione giuridica della considerazione animale anche per l'approvazione del Regolamento CE n. 1223 al quale si deve la graduale ed infine totale eliminazione della possibilità di effettuare test sugli esseri animali per i prodotti cosmetici in Europa<sup>27</sup>. La nuova regolamentazione vieta le sperimentazioni che coinvolgono gli animali sia per i prodotti finiti che per gli ingredienti o le combinazioni di ingredienti che andranno a formare il prodotto finito, il Regolamento vieta altresì l'importazione e l'immissione sul mercato europeo di prodotti la cui formulazione finale sia stata oggetto di sperimentazione animale e anche di quei prodotti contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti che siano stati oggetto di sperimentazione animale. L'innovazione è stata certamente di estrema rilevanza seppure i test che coinvolgono gli esseri animali legati anche trasversalmente alla produzione di cosmetici non sono del tutto scomparsi come evidenziato dalla Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio del marzo 2013 relativa al divieto della sperimentazione animale e di immissione sul mercato e sullo stato dei metodi alternativi nel settore dei prodotti cosmetici<sup>28</sup> e

<sup>27</sup> Sulla sperimentazione in materia di cosmetici cfr. F. RESCIGNO, *Il divieto degli animal testing cosmetici: un passo avanti verso la soggettività animale?*, in V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Cosmetici. Diritto, regolazione, bio-etica*, Roma, 2014, 45.

<sup>28</sup> La Comunicazione del 2013 afferma che «la maggior parte degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici è impiegata anche in molti altri prodotti di consumo e industriali, quali ad esempio i prodotti farmaceutici, i detersivi e i prodotti alimentari, e la sperimentazione animale può essere necessaria per garantire il rispetto del

soprattutto come testimoniato dalla Sentenza del 21 settembre 2016 della Corte di Giustizia del Lussemburgo<sup>29</sup>.

Oltre alla sperimentazione cosmetica, altro grande settore che vede l'involontario coinvolgimento degli esseri animali è quello della sperimentazione medico-farmaceutica disciplinata attualmente in Europa dalla Direttiva Europea n. 63 del 2010 relativa alla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici che rielabora e sostituisce la precedente Direttiva 1986/609 CEE<sup>30</sup>. L'obiettivo della nuova Direttiva è quello di rafforzare la tutela degli animali utilizzati per scopi scientifici e sperimentali migliorandone il benessere attraverso l'affermazione del principio delle tre R e cioè: sostituzione (*replacement*), riduzione (*reduction*) e perfezionamento (*refinement*)<sup>31</sup>.

Il recepimento della Direttiva nel nostro ordinamento ha causato diversi problemi e sembra non avere esaudito i desiderata né dei fautori della sperimentazione animale, né tantomeno di chi si schiera per una progressiva riduzione se non eliminazione della stessa. Il Decreto Legislativo n. 26 del 2014, che

---

quadro giuridico applicabile a tali prodotti» ed anche che «gli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici saranno in genere soggetti anche agli obblighi orizzontali previsti dal regolamento Reach e la sperimentazione animale può, in ultima istanza, essere necessaria per completare i rispettivi dati».

<sup>29</sup> La Corte del Lussemburgo nel 2016 doveva valutare se i test sugli animali fatti eseguire “a fini commerciali” per vendere cosmetici in Cina e in Giappone (due paesi che richiedono obbligatoriamente test animali per i cosmetici) fossero equiparabili ai test animali accettabili in Europa, dove però quando vengono eseguiti, non hanno scopo commerciale bensì scopo di “sicurezza” ed entro “quadri normativi” specifici e diversi da quelli direttamente attinenti ai cosmetici. Rispetto a tale questione la Corte ha deciso che i test eseguiti sugli animali all'estero al fine di commercializzare cosmetici in Cina o in Giappone non sono assimilabili a quelli eventualmente eseguiti in Europa allo scopo di salvaguardare la sicurezza del consumatore europeo, per cui è possibile, ma non obbligatorio, proibire la vendita di quei cosmetici all'interno della Unione.

<sup>30</sup> Sulla sperimentazione animale prima e dopo la Direttiva del 2010 cfr. G. CIABURRI, *La sperimentazione sugli animali*, Bologna, 1956; R.D. RYDER, *Experiments on Animals*, in S. GODLOVITCH, R. GODLOVITCH, J. HARRIS (a cura di), *Animal, Men and Morals: an enquiry into the maltreatment of non-humans*, London, 1971; S. GARATTINI, *Problemi della vivisezione*, Atti del Convegno *Necessità e limiti della sperimentazione scientifica su animali. Aspetti etici e zoofili, tecnici, scientifici, didattici, legislativi*, Milano, 1972; R.D. RYDER, *Victims of Science*, London, 1975; R.D. RYDER, *Esperimenti sugli animali*, in T. REGAN, P. SINGER (a cura di), *Diritti animali, obblighi umani*, Torino, 1987, 41; S. GARATTINI, *La sperimentazione animale è tuttora necessaria per la salute degli uomini*, in *Federazione Medica*, I, 1991, 9; AA.VV., *Modelli sperimentali nella ricerca biomedica: aspetti tecnici e scientifici. Manuale pratico*, Pavia, 1994; L. LOMBARDI VALLAURI, *L'obiezione di coscienza legale alla sperimentazione animale, ex-vivisezione (Legge 12 ottobre 1993 n. 413)*, in A. MANNUCCI, M. TALLACCHINI (a cura di), *Per un codice degli animali*, Milano, 2001, 271; E. FARINA, *La sperimentazione clinica*, in *Sanità pubblica*, 4, 2002, 515; A. GUERINI, *Experimenting with Human and Animals: From Galen to Animal Rights*, Baltimore, 2003; I.R. PAVONE, *Animal Experimentation and Animal Welfare in the Context of the European Union: Reflections on the Directive 2010/63/EU and its Transposition in Italy*, in *Rivista di BioDiritto*, 2, 2015, 75.

<sup>31</sup> Sul principio delle 3 R cfr. W.M.S. RUSSELL, R.L. BURCH, *The Principles of Human Experimental Technique*, London, 1959. Questo principio venne enunciato nel 1959 da Russel e Burch e nel 1992 fu ristampata un'edizione speciale del testo originale, per il notevole interesse sollevato dalle idee espresse presso la comunità scientifica. Nel saggio, Russell e Burch proposero una nuova scienza volta a migliorare il trattamento degli animali da laboratorio e, nel contempo, a promuovere la qualità della ricerca negli studi che fanno uso di animali. Presentarono e diedero una definizione dei termini *replacement*, *reduction* e *refinement*, in seguito divenuti noti come “alternative” o “metodi alternativi” volti a ridurre al minimo l'eventuale dolore e sofferenza animale nella ricerca biomedica. Il principio delle 3 R afferma dunque la necessità per ogni sperimentazione animale, della verifica di metodi alternativi per sostituire (*replace*) gli animali; e/o per ridurre (*reduce*) al minimo il numero di animali impiegati e/o per migliorare (*refine*) le condizioni degli animali che devono essere necessariamente utilizzati, minimizzando lo stress e il dolore.



recepisce la Direttiva del 2010, limita ulteriormente alcune delle previsioni europee attraverso l'introduzione di una serie di specifici divieti tra i quali ad esempio il divieto di uso di animali nei corsi universitari per biologi, farmacisti e biotecnologi, con l'eccezione degli studenti di medicina e veterinaria; il divieto di utilizzo di animali nella ricerca sugli organi per gli xenotrapianti e sulle sostanze d'abuso (droga, tabacco, alcool), e ancora il divieto relativo all'allevamento di cani, gatti e primati non umani destinati alla sperimentazione sul suolo nazionale, divieto che non impedisce però il ricorso all'utilizzo di animali provenienti da altre nazioni e che per questo potrebbe paradossalmente trasformarsi in un boomerang rispetto alla tutela degli esseri animali, poiché gli allevamenti di provenienza possono utilizzare metodi considerati inaccettabili per noi ma non sono comunque né controllabili né tantomeno ispezionabili, ed ancora, è opportuno ricordare come il trasporto degli animali sia causa di forti stress. Questa previsione sembra quindi voler delegare la responsabilità del trattamento delle cavie a enti su cui lo Stato italiano non ha giurisdizione.

I divieti relativi alle ricerche sugli animali per le sostanze d'abuso e per gli xenotrapianti, ai sensi dell'articolo 42, dovevano entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2017, ma il 14 febbraio 2017 la Commissione Affari Costituzionale del Senato ha approvato a maggioranza l'*emendamento De Biasi-Cattaneo* che ha concesso 3 anni di proroga spostando lo stop definitivo al 2020: In realtà i ricercatori chiedevano una moratoria ben più lunga o la cancellazione definitiva di tali vincoli, mentre, all'opposto, gli animalisti si battevano per cancellare la sospensione e rendere immediatamente operativi e permanenti tali divieti<sup>32</sup>.

Il Decreto si occupa anche dello sviluppo, convalida, accettazione e applicazione dei "metodi alternativi", procedure volte a ridurre e/o evitare il ricorso all'utilizzo di animali nella sperimentazione scientifica, tuttavia si segnala come, secondo gli ultimi dati riportati in Gazzetta Ufficiale, il numero di animali usati per fini sperimentali nel 2016 risulti in aumento rispetto al periodo precedente, per cui è evidente che il settore della ricerca alternativa debba ancora essere implementato<sup>33</sup>.

La vicenda del recepimento della Direttiva sulla sperimentazione del 2010 è certamente emblematica di una questione animale sostanzialmente irrisolta, l'Europa che da un lato definisce gli esseri animali quali esseri senzienti, dall'altro giudica il recepimento effettuato dal nostro Paese eccessivamente garantista nei confronti degli stessi animali, "invitandoci" a conformare la nostra normativa a quella degli altri Stati europei<sup>34</sup>. Il Legislatore italiano appare dunque incerto, in bilico tra le attuali previsioni

<sup>32</sup> È stata invece confermata la scadenza del primo gennaio 2017 per tutti gli stabilimenti di allevamento, di fornitura e di utilizzazione che devono possedere i requisiti previsti dall'allegato III del Decreto n. 26/2014 sezione I e II (Art. 22), era infatti stato concesso un periodo di adeguamento affinché gli impianti e le attrezzature fossero idonei alle specie animali ospitate e allo svolgimento delle relative attività. Ancora il Decreto ha previsto che alla scadenza del 10 novembre 2017 tutti gli animali allevati possono essere utilizzati unicamente nelle procedure per le quali sono stati allevati, tuttavia i primati non umani elencati nell'allegato II e alle date qui stabilite, possono essere impiegati nelle procedure solo se discendono da primati non umani allevati in cattività o provengono da colonie autosufficienti (animali allevati all'interno della stessa colonia o provengono da altre colonie, ma non sono prelevati allo stato selvatico e sono abituati alla presenza umana).

<sup>33</sup> Cfr. Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 60, del 13 marzo 2018, contenente i dati statistici sull'utilizzo di animali a fini scientifici relativi all'anno 2016.

<sup>34</sup> Sulla non conformità del recepimento italiano della Direttiva del 2010 si segnala la Procedura di infrazione 2016/2013 ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Rispetto a tale procedura, nel marzo 2019, la XII<sup>a</sup> Commissione Igiene e Sanità del Senato, ha approvato la relazione programmatica



europee e le normative nazionali precedenti tra le quali merita di essere citata la Legge n. 413 del 1993, fondamentale rispetto a quanto disposto in tema di obiezione di coscienza nelle pratiche di sperimentazione animale. Tale previsione consente infatti a medici, ricercatori e a tutto il personale sanitario dei ruoli dei professionisti laureati, tecnici ed infermieristici di strutture pubbliche e private, nonché agli studenti universitari interessati, di dichiarare la propria obiezione di coscienza al fine di non prendere parte direttamente alle attività ed agli interventi specificamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale e così facendo rappresenta uno dei provvedimenti più lungimiranti del nostro diritto in merito alla questione animale. In effetti la previsione dell’obiezione di coscienza rispetto alla sperimentazione animale apre una riflessione su quale possa essere il vero soggetto tutelato dalla legge in questione, ossia se la normativa si proponga di salvaguardare la coscienza del singolo essere umano turbato dalla sperimentazione, per cui il valore soggettivo rilevante sarebbe la coscienza umana e il suo inviolabile diritto di esprimersi, o invece se la preoccupazione del Legislatore del 1993 vada oltre il mero dato antropocentrico e voglia proteggere l’essere animale da angoscia e dolore. Se si abbraccia questa ultima interpretazione, ne deriva che la sperimentazione animale è legittima solo quando indispensabile a tutelare la vita e la salute dell’uomo, rientrando, dunque, tra i doveri inderogabili di solidarietà di cui all’articolo 2 della Costituzione e, in particolare, tra i servizi essenziali che lo Stato (in questo caso ex articolo 32 della Costituzione) deve assicurare; per cui la legge ammette l’obiezione di coscienza all’adempimento di un dovere costituzionalmente garantito e, quindi, inderogabile, solo per tutelare un altro bene, anch’esso di altissimo rango. Se leggiamo la norma con questa lente allora l’oggetto della obiezione non è la dignità dell’obiettore, bensì quella dell’animale e questa previsione deve essere collocata nell’ambito delle norme poste a tutela degli esseri animali e non di quelle legate alla tutela dell’esercizio della libertà di pensiero, coscienza e religione degli esseri umani. Questa previsione dimostra che è possibile prendere le distanze sia dal c.d. dominio umano che non reputa gli esseri animali come soggetti di interessi, che dalla concezione della priorità dell’interesse umano per cui gli interessi animali sono sempre e comunque secondari rispetto a quelli umani.

L’ottica nuova che dovrebbe affermarsi è quella per cui la legittimità della sperimentazione deriva dal fatto che essa venga effettivamente condotta per raggiungere finalità la cui importanza è reputata senza dubbio – dalla maggioranza della comunità scientifica – necessaria per bilanciare il peso della sofferenza animale. La tecnica del bilanciamento non parte dal presupposto che gli interessi umani siano sempre e comunque prevalenti rispetto a quelli animali, ma evidenzia l’esistenza di particolari circostanze in cui, come nel caso degli stessi diritti umani, appare doveroso bilanciare gli interessi in discussione e scegliere quello che nella singola situazione concreta debba prevalere. Il compito della ricerca dovrebbe dunque essere quello di riconoscere quando si è effettivamente in presenza di un superiore interesse umano non altrimenti realizzabile e allo stesso tempo adoperarsi per ampliare costantemente la ricerca alternativa che riduce la necessità di servirsi degli esseri animali.

Il timore per le possibili sanzioni europee condurrà il Legislatore italiano ad una più puntuale trasposizione della normativa europea in tema di sperimentazione animale, ma allo stesso tempo si auspica

---

2019 del Ministero degli Affari Europei, con cui l’Italia si impegna a superare la non conforme applicazione della Direttiva così da evitare sanzioni e ad implementare le misure alternative alla sperimentazione sugli animali, «nel rispetto della normativa europea e in una prospettiva di equilibrio tra le esigenze della ricerca scientifica e quelle della protezione degli animali». Dopo tale approvazione la procedura d’infrazione sembra quindi scongiurata.

che la comune visione europea non causi la cancellazione delle importanti conquiste di civiltà giuridica affermatesi nel nostro Paese e che sia possibile coniugare ricerca scientifica e senzietà degli esseri animali perché quanto espresso dall'articolo 13 del Trattato di Lisbona non rimanga solo una mera dichiarazione di principio<sup>35</sup>.

### 3.3 Gli esseri animali quali “res senzienti”. Cambiare è possibile?

La ricognizione effettuata ha evidenziato un quadro giuridico non del tutto chiaro ed omogeneo per cui sembra che gli esseri animali si trovino in una sorta di “limbo giuridico” e nonostante alcune importanti attestazioni quali la previsione italiana dell'obiezione di coscienza alla sperimentazione, la statuzione della “senzietà animale” effettuata dal Trattato di Lisbona e il bando dei test per i prodotti cosmetici in Europa, non sembra essersi affermata una reale soggettività giuridica animale, senza la quale gli esseri animali continuano a non avere uno *status* giuridico e quindi a permanere nella condizione di *res*.

La riflessione giuridica deve quindi soffermarsi su come consentire agli esseri animali di passare da *res* a soggetti. Una possibilità potrebbe essere quella dell'affermazione costituzionale della dignità animale, soluzione normativa che conferirebbe senza dubbio un convincente substrato giuridico alla soggettività animale<sup>36</sup>. Una revisione costituzionale orientata in tal senso potrebbe inaugurare una nuova fase nel rapporto essere umano-ambiente-essere animale: passando dalle mere politiche protezionistiche di tutela e di preservazione nell'interesse delle generazioni future, alla condivisione di un destino

<sup>35</sup> Se la situazione europea è confusa, anche oltreoceano le cose non vanno meglio, è dello scorso ottobre 2018 infatti la presentazione da parte di circa 600 scienziati statunitensi di un appello rivolto alle istituzioni a favore dell'uso degli esseri animali nella ricerca: «Bisogna sviluppare modi nuovi e innovativi per comunicare l'importanza della ricerca che fa uso di sperimentazione animale al pubblico». L'appello invita anche i ricercatori ad essere più trasparenti nel mostrare i risultati dei loro studi. Nel testo si legge: «La sperimentazione sugli animali gioca un ruolo fondamentale nel progresso medico, veterinario e scientifico. [...] Gli studi sugli animali sono stati coinvolti in 96 dei 108 premi Nobel in Fisiologia o Medicina. E non sono solo gli umani a beneficiarne: ogni trattamento veterinario esistente è possibile grazie agli studi sugli animali. Regolamentazioni e supervisione rigorose riflettono il desiderio degli americani di trattare gli animali con rispetto. [...] Facciamo appello agli istituti di ricerca del nostro paese, grandi e piccoli, affinché adottino maggiore trasparenza. Dovremmo spiegare con orgoglio in che modo gli animali vengono utilizzati per il progresso della scienza e della medicina, nell'interesse della salute e del benessere di uomini e animali». L'obiettivo è quello di influenzare il governo centrale perché negli ultimi mesi gli animalisti hanno vinto importanti battaglie. Ad esempio, gli attivisti del *White Coat Waste Project* hanno ottenuto il sostegno di 53 membri del Congresso per interrompere gli studi sui cani nel Dipartimento per gli affari dei veterani degli Stati Uniti e lo scorso gennaio la Food and Drug Administration americana ha chiuso uno studio sulla dipendenza da nicotina condotto sulle scimmie. Questo appello rappresenta la prima azione portata avanti dal *Rapid Response Network di Speaking of Research*, un gruppo che riunisce scienziati, veterinari, personale per la cura degli animali a sostegno dei principi della scienza, della trasparenza e della ricerca biomedica. Tra i firmatari dell'appello ci sono anche quattro premi Nobel per la Medicina: William Campbell (2015); Mario Capecchi (2007), Carol W. Greider (2009) e Torsten Wiesel (1981).

<sup>36</sup> Si segnala come siano attualmente in discussione al Senato alcuni Disegni di legge di revisione costituzionale volti a modificare l'articolo 9 per inserire nella nostra Carta costituzionale la protezione non solo dell'ambiente ma anche la tutela degli esseri animali (si tratta dei Disegni di legge n. 83 d'iniziativa della Senatrice De Petris, n. 212 delle Senatrici De Petris, Cirinnà e Giammanco, n. 1203 del Senatore Perilli e n. 1532 della Senatrice Gallone che però si limita alla previsione della garanzia costituzionale dell'ambiente). Accanto a questi sono presenti anche progetti volti a modificare la legislazione ordinaria a dimostrazione della volontà di intraprendere un cammino sinergico rispetto alla questione animale.

comune ontologicamente e giuridicamente parlando, perché la valorizzazione costituzionale dell'ambiente e l'affermazione della soggettività animale completerebbero e realizzerebbero il principio di eguaglianza divenendo anche parametri fondamentali del grado di civiltà giuridica del nostro Paese<sup>37</sup>. L'affermazione costituzionale della dignità animale porterebbe a compimento il lungo cammino giuridico che ha riguardato gli esseri animali “promuovendoli” infine da *res* a soggetti, nell'ambito di un'ottica biocentrica senza mettere tuttavia in pericolo l'impianto costituzionale in quanto la dignità animale comunque identificerebbe qualcosa di differente rispetto a quella umana: si realizzerebbe non già un'equiparazione, un appiattimento delle situazioni giuridiche, ma l'affermazione di un'eguaglianza parziale che, attraverso un accorto uso del principio di proporzionalità, sarebbe in grado di mediare tra “interessi” umani e taluni “interessi” animali. Ciò che verrebbe a mutare non sarebbe tanto il catalogo dei diritti, né quello dei loro titolari, quanto piuttosto il concetto di soggettività sotteso all'intero impianto costituzionale: un concetto non più assunto apoditticamente quale esclusiva prerogativa umana, bensì accolto nella propria intrinseca complessità in quanto articolato su livelli di sensibilità differenziati.

La soluzione della revisione costituzionale potrebbe dunque rappresentare un traguardo a cui tendere al fine dell'affermazione della soggettività animale, ma è altresì innegabile che anch'essa non costituisce la panacea di ogni stortura giuridica; la Carta fondamentale non ha infatti poteri taumaturgici e non sono poche le previsioni costituzionali che purtroppo rimangono ancora oggi sostanzialmente inattuato, per cui una revisione formale, se non accompagnata da un reale sforzo culturale-legislativo e sociale rischierebbe di tradursi in un'astratta formulazione che necessiterebbe ancora una volta di complicati equilibrismi giuridici e giurisprudenziali per trovare un *ubi consistam*.

È necessario quindi riflettere con attenzione rispetto al cammino che il nostro Paese deve ancora compiere a livello sociale, di diritto positivo e forse anche rispetto a possibili revisioni costituzionali per poter finalmente affermare la dignità animale aggiungendo in tal modo un tassello di fondamentale importanza nella realizzazione del principio di eguaglianza anche al di là della barriera della specie. L'esperienza dell'articolo 13 del Trattato di Lisbona dimostra come sia facile dar vita ad un paradosso giuridico proclamando la senzietà per una categoria di soggetti ma poi “dimenticando” di sostanziare giuridicamente tale attribuzione. È giunto il momento di concretizzare “l'antispecismo giuridico” che pur avvalendosi dell'ausilio di scienza, filosofia ed etica deve porre in risalto il contenuto giuridico realizzando un convincente bilanciamento degli interessi di esseri appartenenti a specie differenti, ma comunque tutti meritevoli di tutela giuridica. Il diritto appare in tale prospettiva potenzialmente in grado di costruire un nuovo rapporto giuridico uomo-animale, affermando un'efficace consapevolezza legislativa della specificità animale e divenendo il fulcro di un rinnovato bio-centrismo di cui tutti: esseri animali ed esseri umani, non possono che beneficiare.

L'antispecismo giuridico rappresenta quindi la reale frontiera da raggiungere, mentre purtroppo allo stato attuale continuano a mancare sia il bilanciamento che l'armonia tra i diversi interessi ed il giurista si confronta con una inedita categoria giuridica: quella delle *res senzienti*, una sorta di “terra di mezzo”

<sup>37</sup> La possibilità di revisionare il testo costituzionale per riconoscere la senzietà animale in linea con quanto affermato dal Trattato di Lisbona non costituisce un azzardo giuridico come dimostra il fatto che è già stata fatta propria da alcuni Paesi quali la Confederazione Elvetica con l'articolo 80; la Germania con l'articolo 20a della Grundgesetz; l'Austria con l'articolo 11, comma 8 e l'India gli articoli 48, 48A e 51A.

in cui non esiste la soggettività giuridica, pur manifestandosi una “senzietà” a cui appare arduo se non impossibile attribuire uno specifico contenuto giuridico<sup>38</sup>. Si potrà superare questo paradosso giuridico solo attribuendo un effettivo contenuto giuridico alla “senzietà animale” al fine di sconfessare definitivamente l’odiosa discriminazione specista, riaffermando la solennità dei Trattati europei grazie ad un nuovo equilibrio biocentrico che valorizzi esseri umani ed esseri animali da sempre uniti da un comune destino ontologico.

---

<sup>38</sup> Rispetto alla difficile collocazione giuridica dell’essere animale si pensi ad esempio alle questioni relative all’affidamento degli animali in caso di separazione tra coniugi o conviventi, casi in cui si registrano sentenze che considerano l’interesse dell’animale domestico preminente per cui esso viene affidato al coniuge o convivente con cui ha instaurato un legame più forte, consentendo comunque all’altro il diritto di visita (cfr. Tribunale Pescara 9 maggio 2002; Tribunale Cremona 11 maggio 2008; Tribunale Milano 11 marzo 2013; Tribunale Roma, 15 marzo 2016), ma anche pronunce che si dirigono in senso diametralmente opposto considerando l’animale quale semplice *res* (cfr. Tribunale Milano 2 marzo 2011 e Tribunale di Como 3 febbraio 2016). Altra fattispecie assai rilevante è quella relativa alla pignorabilità degli animali, rispetto alla quale si ricorda che l’articolo 77 della Legge n. 221 del dicembre 2015 ha statuito l’impignorabilità degli animali da affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o in luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali. Restano però esclusi gli animali d’affezione con fini riproduttivi e gli animali d’allevamento che ancora oggi appaiono suscettibili di essere pignorati e successivamente venduti all’asta giudiziaria quali ‘beni’ del debitore.